



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

REP. 15096/22

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonino La Malfa

dott. ssa Angela Coluccio

dott. ssa Daniela Cavaliere

ha pronunciato la seguente

Presidente

Giudice

Giudice rel.

ORDINANZA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale dell'8.06.2022 e udita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento sul reclamo proposto:

da

ARTISTI 7607 soc.coop, con sede in Roma, via Giovanni Battista Tiepolo, n.21, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in proprio e quale mandataria degli AIE aderenti/mandanti, e **Abatantuono Diego ed altri (266)**, elettivamente domiciliati telematicamente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli Avv.ti Federica Sandulli e Domenico Sandulli, i quali li rappresentano e difendono per procura in atti;

Parte reclamante

contro

ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI (IMAIE) in liquidazione generale ex art. 16 disp.att.c.c., in persona dei Commissari Liquidatori, Avv. Giovanni Galoppi, Prof. Enrico Laghi e Avv. Giuseppe Tepedino, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Oriani, n. 85, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Valerio Di Gravio e Francesca Cavalieri, i quali lo rappresentano e difendono per procura in atti;

Parte resistente

I ricorrenti con ricorso depositato in data 25.10.2010 hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 16 disp.att.c.c e 213 l.fall., avverso il bilancio finale di liquidazione, l'ultimo piano di riparto e il conto della gestione depositati da IMAIE in liquidazione in data 5.10.2020 presso la cancelleria del Tribunale di Roma, contestandone l'approvazione e chiedendo che una quota del residuo attivo o del riparto finale pari ad euro 5.811.267,39 venisse loro attribuita.

Nel ricorso la società Artisti7607 e i singoli ricorrenti AIE (artisti interpreti ed esecutori) hanno contestato, in particolare, le modalità di redazione del bilancio finale di liquidazione compiuta al 18 giugno 2020, assumendo che, in primo luogo, lo stesso era stato elaborato in violazione della normativa che ne disciplinava i principi ed i criteri di redazione, così da renderlo inidoneo al raggiungimento dello scopo informativo cui era destinato, per la mancanza di una serie di requisiti, quali chiarezza e completezza delle informazioni e che, in secondo luogo, i documenti allegati risultavano obiettivamente di difficile consultazione, poiché rinviavano a documenti già depositati in atti e che, infine, non risultano prodotti gli stati passivi autorizzati, le relative integrazioni, i piani di ripartizione parziali.

Hanno eccepito, inoltre, la violazione della disposizione di cui all'art. 185, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), deducendo che il bilancio finale non conteneva, come, invece, prescritto da tale norma l'indicazione *"come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori."*; l'incompletezza di informazioni sull'attivo e sul passivo e sulle operazioni con le parti correlate e la sussistenza di problematiche inerenti alla parte contabile del bilancio.

Hanno eccepivano, poi, l'illegittimità dell'ultimo piano di riparto allegato al bilancio finale di liquidazione, rilevando che lo stesso non era un vero e proprio riparto tale da poter essere approvato poiché si sostanziava in un mero elenco di richieste pervenute dai presunti creditori non ancora esaminate e che, quindi, era stato redatto in violazione dei criteri previsti dall'art. 117 l.fall., cui l'art. 213 l.fall. rinviava, per effetto del quale, approvato il rendiconto del curatore e liquidato il suo compenso, il giudice delegato, sulla scorta delle proposte del curatore stesso, ordinava il deposito del riparto finale *"secondo le norme precedenti"*, le quali, ed, in particolare, l'art. 110 l.f., nel disciplinare espressamente il procedimento di ripartizione dell'attivo, richiedevano quale contenuto minimo del piano di riparto almeno *"un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime"*.

Hanno sostenuto, poi, la mancata individuazione degli AIE aventi diritto alla distribuzione degli importi residui da parte delle società di consulenze incaricate secondo le modalità e i criteri prescritti dai Commissari e la mancata distribuzione di una parte dei diritti relativi a opere non individuate ai mandanti di Artisti 7607, creditori IMAIE, i quali non avevano visto integralmente soddisfatto il proprio credito.

Il ricorso è stato ritualmente comunicato ai sensi dell'art. 213, terzo comma, l.fall. così da consentire all'IMAIE in liquidazione di sollevare osservazioni, che sono state ritualmente depositate.

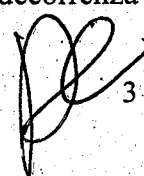
Con quest'ultime la IMAIE in liquidazione ha, in primo luogo, eccepito la mancanza di legittimazione della società di *collecting* Artisti 7607 soc.coop. a proporre opposizione sia in proprio in quanto non avrebbe rivestito la qualità di creditrice di IMAIE sia nella qualità di mandataria degli AIE, in quanto non avrebbe documentato il proprio potere rappresentativo; in secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande per carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse concreto ed attuale essendo stati tutti i creditori, compresi i ricorrenti, integralmente soddisfatti e per l'intervenuta preclusione a proporre in questa sede la domanda volta ad ottenere somme diverse da quelle indicate negli stati passivi non essendo stati quest'ultimi impugnati; l'intervenuta prescrizione dei maggiori pretesi crediti vantati ed, infine, l'infondatezza delle contestazioni sollevate.

Concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione attiva ed l'inammissibilità o comunque la tardività delle domande rivolte alla contestazione delle risultanze degli stati passivi, la prescrizione delle pretese dei ricorrenti nella misura eccedente quella riconosciuta nel corso della procedura e, nel merito, che il ricorso venisse rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Deve essere preliminarmente esaminata la questione sollevata da parte resistente relativa al difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, sia in proprio sia quale mandataria, e a quella dei singoli AIE.

In particolare, l'IMAIE in liquidazione ha eccepito, innanzitutto, che la società cooperativa Artisti 7607, pur avendo affermato di agire in proprio e quale mandataria degli artisti interpreti esecutori (AIE), non poteva essere legittimata a proporre il presente ricorso in quanto non avrebbe rivestito la qualità di creditrice e non avrebbe fornito alcun elemento idoneo da cui evincere la sua qualità di mandataria con rappresentanza degli AIE.

La società ricorrente, in primo luogo, ha sostenuto di essere mandataria degli AIE rappresentati nel presente giudizio, circostanza che sarebbe stata nota ai Commissari Liquidatori che avevano con essa costantemente interloquuto riconoscendone la qualità di mandataria di oltre 900 AIE (di cui 267 erano parte del presente giudizio ed avevano agito in proprio) tant'è che con decorrenza



3

3 gennaio 2017, i crediti riconosciuti dai Commissari agli AIE mandanti della società Artisti 7607 (- inseriti nell'elenco "dei nominativi di tutti i creditori sul sito internet istituzionale www.imaie.it che debbano, alla data del 31 ottobre 2016, ricevere il pagamento – in tutto o in parte – delle somme iscritte allo STATO PASSIVO di I.M.A.I.E. in Liquidazione."-, pubblicato in data 3 novembre 2016), erano stati liquidati agli aventi diritto attraverso la sua intermediazione dopo che aveva trasmesso la copia dei relativi mandati, richiesta dai Commissari (con una serie di note a mezzo email, la prima delle quali del 4 gennaio 2017).

Per documentare il proprio potere rappresentativo in qualità di mandataria degli AIE la società, poi, ha provveduto nel corso del procedimento a depositare 789 mandati con il relativo elenco nominativo dei mandanti, creditori della procedura diversi da quelli costituiti nel presente giudizio ("*Per mero scrupolo di difesa, si deposita su supporto informatico USB copia in formato PDF di n. 789 mandanti di Artisti 7607, creditori della procedura non costituiti nel presente giudizio*")(v. pag. 2 delle note autorizzate).

Parte resistente ha eccepito la tardività ed irrilevanza della produzione di tali mandati perché non avvenuta unitamente al ricorso introduttivo e non autorizzata nonché ha sostenuto che i mandati prodotti erano privi di data certa, il che avrebbe comportato la mancanza della prova dell' anteriorità del conferimento del mandato rispetto all'avvio del presente procedimento.

Sotto il primo profilo, si osserva che la disciplina che si applica al presente procedimento che è quella dell'art.26 l.fall., in virtù del richiamo dell'art.213, non prevede alcuna preclusione alla produzione documentale soprattutto se la necessità della stessa è sorta in conseguenza delle eccezioni della controparte risultando, quindi, necessaria al fine della verifica di una condizione dell'azione proposta.

Sotto l'ulteriore profilo, si rileva che non si verte in una questione di opponibilità di un documento alla procedura, il che avrebbe comportato, rivestendo quest'ultima la qualità di terzo, la rilevanza della data certa del titolo per far valere la propria pretesa creditoria, e, quindi, la sua dimostrazione, ma si pone una questione di prova del proprio potere rappresentativo conferito con il mandato.

Siccome dei mandati non è stata contestata né l'autenticità né la conformità della copia prodotta all'originale deve ritenersi che con parte di essi (risultando altra parte dei mandati prodotti revocati) è stato conferito alla data diversa indicata su ogni mandato il potere rappresentativo alla società ricorrente e, quindi, trattandosi di data anteriore, prima dell'inizio del procedimento.

Ne consegue che la società "Artisti 7607" ha agito quale mandataria ed in tale qualità è legittimata a proporre la presente opposizione.

La società cooperativa "Artisti 7607" ha, in secondo luogo, dedotto di rivestire la qualità di creditore della IMAIE per essere stato il suo credito inserito nel piano di riparto dai Commissari nel c.d. "elenco AIE rivendicati Decreto Rilancio (collecting)".

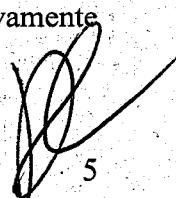
Come evidenziato da controparte in tale elenco, tuttavia, le società di collecting, tra le quali effettivamente è ricompresa anche la società "Artisti 7607", sono state inserite in quanto mandatarie di AIE, i quali avevano diritto ai compensi assegnati e, quindi, non come soggetti titolari di un proprio diritto di credito sicchè sotto tale profilo la società ricorrente è priva di legittimazione a proporre opposizione in quanto non ha dimostrato di rivestire la qualità di creditrice.

La società resistente ha sostenuto, in terzo luogo, di agire anche in proprio come terzo interessato così come i 267 AIE ricorrenti hanno dedotto di agire agito in proprio in qualità di creditori anche dell'attivo che sarebbe residuo ed è, ora, quindi, necessario accertare se in capo ad essi sussiste un interesse concreto ed attuale a proporre il presente ricorso, interesse contestato da controparte.

La società ricorrente ha sostenuto di essere pienamente legittimata a proporre la presente opposizione perché ai sensi dell'art. 213 l.fall. "*qualunque interessato*" avrebbe potuto presentare osservazioni.

Ciò posto, com'è noto, l'art.213 l.fall. dopo aver precisato che prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario, stabilisce, ai commi secondo e terzo, che: "*Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato.*"

Il Collegio osserva che la previsione da parte della citata norma di due distinti eventi da cui far decorrere il termine perentorio per proporre le contestazioni (comunicazione del commissario e inserzione nella Gazzetta Ufficiale) fa ritenere che con l'espressione usata "*ogni altro interessato*" si deve intendere non esclusivamente il creditore ammesso al passivo e il creditore prededucibile ma anche qualsiasi soggetto terzo, diverso dal creditore, a condizione che questi dimostri effettivamente un interesse concreto e specifico a proporre opposizione.



5

Ciò posto, parte resistente ha sostenuto che i ricorrenti erano carenti di interesse ad agire sull'assunto che essi, avendo ricevuto tutte le somme loro attribuite negli stati passivi non opposti, non erano più creditori e che i 16 soggetti tra i ricorrenti che dovevano ancora ricevere un importo complessivo di euro 9.892,66 sarebbero stati pagati previa esibizione della documentazione contabile richiesta e che, pertanto, non avrebbero potuto trarre alcuna utilità dal provvedimento richiesto, essendo, poi, intervenuta la prescrizione di eventuali crediti maggiori vantati.

Ha sostenuto, inoltre, che l'interesse dei ricorrenti a percepire gli importi devoluti al MIBACT ai sensi dell'art.185 citato era eventuale ed indiretto e di mero fatto e non era un interesse qualificato ai sensi dell'art.100 c.pc. e che se il legislatore avesse voluto attribuire il residuo attivo pro-quota direttamente agli AIE individuati negli stati passivi dell'Ente lo avrebbe previsto e che la richiesta di attribuzione di una quota pari ad euro 5.811.267,39 sembrerebbe diretta ad invocare una sorta di diritto di accrescimento non riconosciuto dalla legge che, al contrario, aveva previsto una diversa destinazione di tali somme.

I ricorrenti dal canto loro hanno precisato che vi è un interesse di ciascun di essi, sia dei singoli artisti ricorrenti sia della società di *collecting*, a conoscere in maniera analitica e dettagliata gli accadimenti gestori perché ciò avrebbe portato la procedura ad avere esiti opposti non tanto per effetto di una sopravvenienza straordinaria di attivo ma per l'oggettiva mancata di distribuzione di somme spettanti agli "artisti non individuati" non ricomprese negli stati passivi.

In particolare, il loro interesse si sarebbe desunto da diverse circostanze, la prima delle quali sarebbe consistita nel fatto che l'IMAIE in liquidazione e i Commissari liquidatori, rispettivamente, prima e dopo l'apertura della procedura, avevano agito - per quanto concerne le somme liquidate ad IMAIE dagli Utilizzatori - nella qualità di mandatarî all'incasso per conto degli AIE creditori, con la conseguenza che quest'ultimi avevano il diritto ad ottenere l'analitica rendicontazione dell'attività svolta non solo da essi, ma anche da parte dei consulenti della procedura (SEACON s.r.l. e Nuovo IMAIE) incaricati, per verificare come, nel settore audiovisivo, diritti connessi pari ad almeno Euro 11.894.469,503 non erano stati attribuiti agli aventi diritto nonostante le relative somme fossero state versate all'IMAIE da parte degli utilizzatori.

Hanno, poi, sostenuto il loro interesse a contestare la legittimità del credito riconosciuto nel piano di riparto finale, allegato al Bilancio finale di liquidazione, a Nuovo Imaie e, quindi, la legittimazione di questa ad incassare crediti prescritti nell'interesse di terzi ex art. 185, secondo comma, Decreto Rilancio, poiché l'indebita percezione di tali somme sarebbe andata a ridurre l'attivo che a norma dell'art.185, comma terzo, Decreto Rilancio, andrà ridistribuito dal Ministero in favore dei AIE attraverso l'intermediazione delle Collecting.

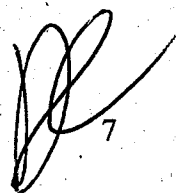
I ricorrenti hanno dedotto, infine, che le somme richieste riguarderebbero gli importi non attribuite agli artisti non individuati, che ne avrebbero avuto diritto, e che non sono state ricomprese negli stati passivi e che quindi l'interesse a proporre opposizione alla loro mancata attribuzione è concreto e attuale.

Ebbene, come è noto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr., Cassazione civile, sez. II, 25/02/2002, n. 2721; Cassazione civile, sez. un., 10/08/2000, n. 565). Detto interesse - che quindi dipende dall'accertamento di una concreta ed attuale utilità del provvedimento rispetto alla situazione antiggiuridica denunciata - presuppone, anzitutto, che sia in concreto dedotta e provata tale situazione antiggiuridica, che può anche dipendere da una incertezza soggettiva e attuale sulla esistenza o meno o sui contenuti del rapporto giuridico che si assume controverso, se l'incertezza è fonte di un pregiudizio concreto e attuale per il soggetto. In secondo luogo si richiede che la pronuncia richiesta sia indispensabile per eliminare la situazione pregiudizievole (in questi termini, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8845). In altre parole, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr., Cassazione civile, sez. III, 28/06/2010, n. 15355; Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2009, n. 27151).

In conseguenza, la verifica dell'esistenza dell'interesse ad agire postula la verifica della possibilità, per l'istante, di conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e dalla stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili; esso non può escludersi in presenza della possibilità di esperire azioni alternative di tutela della medesima situazione contro lo stesso o altro soggetto (cfr., Cassazione civile, sez. III, 20/01/1998, n. 486).

Orbene, i ricorrenti, con il presente ricorso, si sono opposti all'approvazione del bilancio finale, del conto della gestione e del piano di riparto finale per tutta una serie di specifici motivi e hanno chiesto l'attribuzione di una quota di residuo attivo o del riparto finale pari ad almeno 5.811.267,39 sull'assunto che "per effetto ed in conseguenza delle documentate inefficienze nel processo di individuazione degli AIE aventi diritto- gli stati passivi predisposti non erano corretti e definiti e crediti per almeno 5.811.267,39 non sono stati loro riconosciuti".

L'interesse ad agire per l'accertamento dei crediti connessi a diritti già versati ad IMAIE in liquidazione ma ancora non attribuiti e non inclusi tra quelli già ammessi negli stati passivi divenuti definitivi, perché non opposti, rappresenta un interesse concreto ed attuale a proporre opposizione al fine di ottenerne l'attribuzione.



7

Sussiste, inoltre, l'interesse dei ricorrenti ad agire nel presente procedimento anche per l'accertamento della regolarità di svolgimento della procedura e degli atti conclusivi ed, in particolare, per il controllo della regolarità dell'attività gestoria posta in essere dai Commissari nel corso della procedura e alla verifica, quindi, della legittimità della predisposizione del bilancio finale e del piano di riparto finale secondo anche quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

Non sussiste alcun interesse, invece, della società di *collecting*, Artisti 7607 in proprio, quale terzo, a proporre contestazioni non avendo la stessa prospettato con allegazioni specifiche alcun risultato giuridicamente apprezzabile che essa avrebbe potuto conseguire e, quindi, le conseguenze che attraverso l'opposizione con la contestazione del bilancio e del piano di riparto e del conto di gestione si sarebbero potute determinare nella sua sfera giuridica con la conseguenza che deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire della società ricorrente in proprio.

Parte resistente, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della domanda svolta dai ricorrenti diretta ad ottenere l'attribuzione di una quota di residuo attivo o del riparto finale pari almeno ad euro 5.811.267,39 sull'assunto che il presente giudizio di contestazione al bilancio ex art. 213 l.fall. non poteva essere utilizzato per far valere pretese che avrebbero dovuto essere fatte valere in fase di accertamento del passivo trasformandolo in un giudizio di opposizione ex art.98 l.fall.

Ciò è indubbio.

Invero, secondo l'orientamento consolidato dalla Suprema Corte, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi: *“Le contestazioni concernenti l'esistenza, entità e qualità dei crediti ammessi, in una procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono proponibili soltanto con l'impugnazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 100 legge fall., che l' art. 209 stessa legge richiama, e non anche con l'opposizione al piano di riparto, ai sensi dell'art. 213 legge fall., con cui le contestazioni ammissibili sono limitate all'ordine di distribuzione delle somme”*.(Cass. sent.n.5769/2001)

In sede di opposizione al piano di riparto sono consentite solo le contestazioni riguardanti l'ordine di distribuzione delle somme ma non anche quelle inerenti l'esistenza, la qualità e l'entità dei crediti ammessi proponibili solo con l'impugnazione dello stato passivo ai sensi dell'art.101 richiamato dall'art. 209 l.fall.

I ricorrenti lamentano, però, che la mancata impugnazione dello stato passivo sarebbe stata da ascrivere al fatto di essere stati fuorviati dai Commissari che avrebbero ingenerato un legittimo affidamento circa la pubblicazione di un successivo stato passivo a saldo, poi, mai avvenuto.

Ciò non trova riscontro. Come evidenziato dalla controparte, è vero che i Commissari con la comunicazione prodotta (v.doc.n.12 del fascicolo dei ricorrenti) avevano avvisato i creditori del deposito di un “ulteriore e ultimo stato passivo” relativo a ricalcolo e integrazione per gli anni dal

1975 al 14.7.2009 per il settore musicale e dal 1.1.1998 al 14.7.2009 per il settore audiovisivo, ma è pur vero che tale comunicazione risulta essere stata prodromica al deposito del quinto stato passivo, depositato in data 30 luglio 2015, ed aveva la finalità, ai sensi dell'art. 207, comma 3, legge fall., di permettere ai creditori di far pervenire ai Commissari Liquidatori osservazioni o istanze, da poterne tenere conto nella redazione del quinto stato passivo, il quale da nessuno dei ricorrenti è stato opposto.

Parte ricorrente ha sostenuto di non aver proposto impugnazione avverso gli stati passivi ma di aver richiesto l'attribuzione delle somme non assegnate agli artisti perché non individuati e, quindi, non ricomprese negli stati passivi. In particolare, hanno dedotto che solo attraverso la documentazione richiesta e mai ottenuta, gli AIE avrebbero potuto verificare se il proprio credito era stato integralmente riconosciuto e solo con l'emanazione del decreto rilancio era sorto l'interesse a tale verifica, atteso che solo con esso gli AIE avevano saputo che un ulteriore stato passivo a saldo non sarebbe stato depositato e che i commissari non erano riusciti ad identificare gli "AIE non identificati", titolari di un credito quantificato all'inizio della procedura in oltre euro 46 milioni circa, sostanziatosi per l'audiovisivo in almeno 12 milioni di euro non distribuito (.pag.7 note del 10.06.2021.)

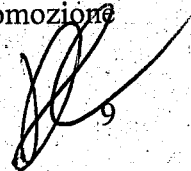
Tale assunto è fondato.

La domanda di attribuzione di somme proposta dai ricorrenti non attiene alle somme già incluse negli stati passivi divenuti definitivi, come, invece, sostenuto da parte resistente, ma afferisce ad una quota parte dei crediti relativi agli "AIE non individuati" rimasta non assegnata e non inserita negli stati passivi divenuti ormai definitivi perché non sono risultati individuati i soggetti beneficiari a seguito delle inefficienze emerse del procedimento previsto a tal fine.

Ne consegue che la domanda diretta ad ottenere tali somme è ammissibile poiché risulta che effettivamente tali somme sono state incassate da Imaie in liquidazione e non sono state ancora attribuite agli aventi diritto.

Infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto di tale domanda trattandosi di crediti che non sono stati ancora attribuiti a causa del mancato completamento del procedimento di individuazione degli "AIE non individuati", come si vedrà, e, quindi, per essi non è mai iniziato a decorrere il termine di prescrizione. D'altra parte, non è condivisibile la tesi sostenuta da parte resistente secondo la quale il termine prescrizionale sarebbe quello decennale già decorso poiché la pretesa avrebbe fatti costitutivi anteriori al 2009, considerando che le somme sono attribuite dall'Ente solo dopo che gli utilizzatori le hanno versate.

Passando al merito della controversia, giova premettere che l'IMAIE era stato istituito con la legge n.93 del 1992 come persona giuridica di diritto privato per la gestione dei diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse degli artisti, interpreti ed esecutori (AIE) e per la tutela e promozione



degli interessi collettivi delle categorie. Con decreto del Prefetto di Roma n. 33961/606/2009 del 30.04.2009 è stato dichiarato estinto per incapacità di raggiungere gli scopi per i quali era stato costituito ed in base al combinato disposto degli artt. 6 del DPR n.361/2000 e degli artt. 11, 12 e 14 delle disp.att.c.c., è stata avviata la liquidazione generale di IMAIE sul presupposto che il patrimonio dell'ente non sarebbe stato sufficiente al pagamento integrale delle passività, ed è stato chiesto al Presidente del Tribunale di Roma di nominare i commissari liquidatori.

Successivamente, con l'art.7 della L.n. 100 del 29 giugno 2010 viene istituito il nuovo IMAIE come associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita direttamente dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al quale, a decorrere dal 14 luglio 2009, vengono trasferiti i compiti e le funzioni del vecchio istituto estinto e, in particolare, il compito di incassare e ripartire fra gli artisti interpreti esecutori, tra l'altro, i compensi versati dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, unitamente alla documentazione necessaria ad identificare gli aventi diritto di cui agli artt. 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della L. 633/1941.

E', poi, entrato in vigore l'art. 185 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. "Decreto Rilancio") le cui previsioni sono volte nell'intenzione del legislatore ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'ente IMAIE.

In particolare, con tale norma è stato disposto che: *"Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. 2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto. 3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in*

favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3."

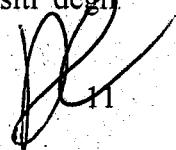
Ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dal comma primo dell'art. 185 Decreto Rilancio in data 19.07.2020 i Commissari Liquidatori hanno depositato presso la cancelleria della Presidenza del Tribunale di Roma il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione ed il piano di riparto previa pubblicazione delle modalità attraverso cui gli aventi diritto avrebbero potuto richiedere il pagamento dei crediti prescritti inseriti nel primo, terzo, quarto e quinto stato passivo.

A seguito dell'autorizzazione da parte della Autorità di Vigilanza, in data 5 ottobre 2020, sono stati quindi depositati presso la cancelleria del Tribunale di Roma il bilancio finale di liquidazione, che evidenziava le attività e le passività al 18.06.2020, il conto della gestione e l'ultimo piano di riparto di IMAIE in liquidazione.

Avverso tali atti i ricorrenti hanno proposto opposizione eccependo che la liquidazione generale di IMAIE non era in uno stadio tale da consentirne la chiusura, imposta dal Decreto Rilancio, come sarebbe emerso chiaramente dalla stessa lettura del conto della gestione, del bilancio finale e del piano di riparto finale, i quali, quindi, non potevano essere approvati.

Hanno svolto un serie di articolate contestazioni. In particolare, è stato contestato che il bilancio finale non era stato redatto secondo i criteri stabiliti, censurando singole voci del passivo e dell'attivo e di quelle che compongono il conto economico della liquidazione; in ordine all'ultimo piano di riparto hanno rilevato criticità sia dal punto di vista formale e sia da quello sostanziale nonché la mancata attribuzione dei crediti prescritti a Nuova Imaie, in qualità di società di *collecting*, secondo quanto prescritto dai Commissari nelle loro comunicazioni; in ordine al conto di gestione, hanno contestato che l'attività di ricerca degli AIE non individuati non era stata svolta secondo i criteri e modalità indicati dai Commissari nei contratti di consulenza stipulati con NUOVO IMAIE e con la società Seacon.

Occorre procedere alla disamina della singole doglianze, partendo dalla prima che attiene alla mancata redazione del bilancio finale di liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 185 del D.L. n.34/2020 per, poi, verificare la fondatezza o meno delle altre contestazioni sollevate a specifiche voci del bilancio, al riparto finale e al conto di gestione tenendo conto anche degli esiti degli



11

accertamenti peritali iniziali ed integrati a seguito delle osservazioni delle parti, le cui conclusioni sono complete, approfondite e fondate sull'analisi di tutta la documentazione depositata e su procedimento immune da vizi logici e si fanno proprie nei limiti indicati.

Va precisato che nel rispetto dei termini assegnati dal Tribunale con ordinanza del 15.12.2021 con cui è stata disposta la consulenza tecnica, il CTU in data 8 aprile 2022 ha trasmesso, a mezzo pec, il proprio elaborato peritale alle parti; successivamente nei termini fissati dal Tribunale, con pec del 9 maggio 2022 sono pervenute le osservazioni di parte resistente e con pec del 10 maggio 2022 sono pervenute le osservazioni di parte ricorrente. Ne consegue che ogni successiva memoria non essendo stata autorizzata, come quella depositata in data 31.05.2022 da parte ricorrente, non sarà esaminata ai fini della decisione essendo stato consentito con i rispettivi termini assegnati dal Tribunale alle parti di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

Ciò posto, il primo comma del citato art. 185, nella seconda parte, stabilisce che *“Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori”*.

E' stato accertato che effettivamente nell'allegato 2 al Bilancio finale di liquidazione è riportato l'elenco nominativo dei creditori dell'IMAIE in liquidazione, suddivisi tra quelli indicati nella predetta tabella 9 (cfr. allegato 2 da pag. 2 a pag. 1792) e gli altri creditori (cfr. allegato 2 pag. 1794); che è stata operata, nell'allegato 4 del Bilancio finale di liquidazione, la suddivisione dei creditori tra settore audiovisivo e settore musicale, come dettato dal Decreto Rilancio, ai quali è stato corrisposto un importo complessivo di euro 40.590.352 e che sia l'allegato 2 sia l'allegato 4, pur riportando l'elenco nominativo dei creditori secondo le prescrizioni dell'art. 185 del DL, tuttavia non presentano uno specifico richiamo agli stati passivi di riferimento come richiesto.

Dall'ultima relazione dei Commissari Liquidatori sulle attività liquidatorie alla data del 30 aprile 2019 si evince che sono stati effettuati pagamenti per € 56.697.647,46 (pari al 57,3% del totale iscritto) ed, in particolare, sulla base dello stato passivo del 19 aprile 2010 erano stati effettuati pagamenti per € 24.490.180,90; sulla base dello stato passivo del 24 gennaio 2013 pagamenti effettuati per € 4.970.282,55; sulla base dello stato passivo 6 febbraio 2014 pagamenti effettuati per € 10.625.065,05 e sulla base dello stato passivo 30 luglio 2015 pagamenti effettuati per € 16.612.118,96.

La stessa relazione ha dato, inoltre, conto di alcuni giudizi di opposizione allo stato passivo e di altri giudizi pendenti.

Nel bilancio finale di liquidazione è stato, poi, indicato il residuo attivo della liquidazione, ovvero la differenza tra attività e passività al 18 giugno 2020, che, qualora fossero confermati gli importi rivendicati ai sensi del citato Decreto Rilancio, ammonta a circa euro 10 milioni.

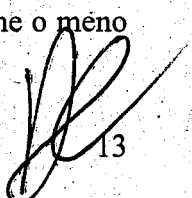
Nulla è stato indicato come eventuale ulteriore residuo attivo al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto poiché essa non è stata ancora conclusa come si dirà in seguito.

Va, inoltre, osservato che in base al comma terzo dell'art. 185 tale residuo attivo una volta approvato il bilancio finale ed in base al quarto l'ulteriore residuo attivo al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo riparto, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. (art. 185, comma 3. *Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.* Comma 4. *Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.)*

Ne consegue che gli adempimenti previsti dall'art. 185 citato sono stati parzialmente posti in essere dai Commissari Giudiziale nella redazione del bilancio finale in quanto hanno provveduto, nel rispetto dei termini di legge entro 60 giorni, a redigere il Bilancio Finale di liquidazione, (con deposito in data 19.07.2020 all'Autorità di Vigilanza e, a seguito di autorizzazione, in data 05.10.2020 nella cancelleria del Tribunale di Roma); hanno riportato nell'allegato 3 al Bilancio finale di liquidazione il piano di riparto; nell'allegato 2 al Bilancio finale di liquidazione, l'elenco nominativo dei creditori dell'IMAIE in liquidazione, mentre nell'allegato 4 del Bilancio finale di liquidazione è indicata la suddivisione dei creditori tra settore audiovisivo e settore musicale per un importo complessivo di euro 40.590.352.

Tuttavia i suddetti allegati non presentano uno specifico richiamo agli stati passivi di riferimento come richiesto dalla disposizione.

Esaminiamo, ora, le contestazioni relative alle singole voci di bilancio al fine di verificarne o meno la fondatezza.



13

A) Rilievi alle voci del passivo del bilancio finale

1) Nel bilancio finale della liquidazione dei beni compiuta sino al 18.06.2020 è stata contestata la voce del passivo **corrispondente a " debiti vs artisti"** sull'assunto che tale voce sarebbe risultata viziata da una serie di duplicazioni che avrebbero inficiato la genuinità dei dati di bilancio e, quindi, in quanto recepite dall'ultimo piano di riparto, l'attendibilità di quest'ultimo.

Tale motivo di censura è fondato.

Nel bilancio finale di liquidazione al 18.06.2020 il totale del passivo è indicato come pari ad euro 73.024.812,00 e, tra le voci che la compongono, quella "*debiti vs artisti*" è pari ad euro 39.760.186,00.

Questa macro voce è, poi, stata analiticamente suddivisa nella distinta tabella 9 in cinque classi A,B,C,D e E.:

- *A Debiti vs artisti residui reattivi al quarto Stato Passivo integrato e al sesto Stato Passivo euro 6.537.469,27;*
- *B Debiti rivendicati dal 15/05/2020 al 18/06/2020 (Decreto Rilancio)- società di collecting euro 19.561.964,12;*
- *C Debiti rivendicati dal 15/05/2020 al 18/06/2020 (Decreto Rilancio)- artisti diretti euro 866.813,88;*
- *D Debiti rivendicati ante 15/05/2020 (dal primo Stato Passivo al sesto Stato Passivo) euro 5.207.228,27;*
- *E Fatture ricevute da società di collecting contabilizzate in attesa di valutazione euro 7.586.710,39.*

E' emerso che le rivendicazioni dei crediti sub B e C sono quelle consentite dall'art. 185, secondo comma, del Decreto Rilancio e riguardano, quindi, i crediti prescritti, cioè i crediti a suo tempo inseriti nei precedenti stati passivi, ma mai incassati dagli AIE aventi diritto.

Invero, nel Bilancio finale di liquidazione è stato iscritto l'ammontare pari ad euro 20.428.778. corrispondente a tali crediti non incassati, rivendicato da n. 51.035 soggetti nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 18 giugno 2020.

Tale iscrizione è stata la conseguenza dell'entrata in vigore del secondo comma dell'art.185 citato che ha disciplinato la sorte dei c.d. crediti prescritti, cioè di quei crediti ammessi negli stati passivi e non incassati nel termine di prescrizione di tre anni, prevedendo così a determinate condizioni la possibilità di richiederli, rimettendo in termini gli aventi diritto.

In particolare, il comma secondo di tale disposizione dispone che "*Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con*

decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto”.

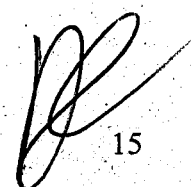
I crediti del primo comma, che vengono richiamati sono quelli che sono stati indicati nel bilancio finale di liquidazione e ad essi si deve applicare, quindi, il medesimo termine per la riscossione di 1.095 giorni (pari a 3 anni) di cui all’art. 5, co. 4, della L. 93/1992, calcolato a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 5, co. 3; della stessa L. 93/1992.

Al contempo, lo stesso comma stabilisce che solo gli AIE i cui nominativi erano già stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 novembre 2016 avevano diritto di richiedere il pagamento dei crediti ammessi negli stati passivi anche se già prescritti (in quanto decorso il termine di tre anni di cui allo stesso comma) a pena di decadenza entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, rimettendoli così in termini.

Risulta che l’avviso del 3.11.2016 riguardava i primi quattro stati passivi. In particolare, con l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – parte seconda, n. 130, del 3 novembre 2016, i Commissari Liquidatori avevano comunicato che in data 3 novembre 2016 era avvenuta la pubblicazione ufficiale sul sito internet dell’IMAIE in liquidazione dell’elenco di tutti i nominativi degli artisti interpreti o esecutori aventi diritto alla corresponsione di compensi maturati ma non ancora riscossi – in tutto o in parte – in relazione ai 4 stati passivi dell’ente depositati presso la Cancelleria della presidenza del Tribunale Ordinario di Roma nelle date del 19 aprile 2010, del 24 gennaio 2013, del 6 febbraio 2014 e del 30 luglio 2015.

In ottemperanza alla disposizione di cui al secondo comma dell’art.185, i Commissari Liquidatori hanno pubblicato, sul sito istituzionale dell’IMAIE, una specifica comunicazione rendendo noto, agli aventi diritto, le modalità procedurali per richiedere, ai sensi dell’art. 185 del Decreto Rilancio, il pagamento dei crediti prescritti.

In particolare, con comunicazione pubblicata in data 2 giugno 2020 sul sito di IMAIE in liquidazione i Commissari hanno previsto la duplice possibilità per gli aventi diritto di poter rivendicare i crediti prescritti: o in via autonoma o attraverso le società di *collecting*, le quali avrebbero potuto richiedere il pagamento nell’interesse degli AIE a pena di inammissibilità inviando una p.e.c. con l’elenco degli artisti da essi rappresentati e inviando, per ciascuno di loro e sempre a pena di inammissibilità, uno specifico mandato a richiedere il pagamento dei crediti.



15

A seguito di tale comunicazione dalla documentazione in atti emerge che, nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 18 giugno 2020, un numero di 51.035 soggetti ha inoltrato la richiesta di pagamento per un ammontare pari ad euro 20.428.778, la cui ammissibilità è condizionata, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata dalle società di collecting, come espressamente stabilito dalla comunicazione dei Commissari del 2.06.2020, al preventivo deposito di uno specifico mandato a richiedere il pagamento dei crediti.

Con riferimento a tali crediti i Commissari, non avendo potuto procedere in un lasso di tempo molto ristretto all'esame di 51.035 domande pervenute (v. pagg. 20 e 21 del bilancio), dovendo depositare il bilancio entro 60 giorni sempre dall'entrata in vigore della legge, hanno inserito integralmente l'importo complessivo delle richieste pervenute quali debiti della procedura.

I Commissari hanno, infatti, dichiarato nell'allegato al bilancio di aver riportato sotto tale voce del passivo "*debiti vs artisti*" qui contestata e descritta nella tabella 9 l'intero importo della debitoria senza operare alcuno stralcio, riservandosi successive verifiche in ordine all'entità e alla legittimazione del credito, quindi, non escludendo duplicazioni. (*" In relazione all'importo indicato in Tabella 9 sono in corso le verifiche funzionali a riscontrare i singoli creditori, atteso che gli importi rivendicati nel corso dell'ultimo periodo, a seguito della emanazione del Decreto Rilancio, sono riferiti a un numero amplissimo di posizioni Per ragioni di prudenza e di tutela dei diritti dei creditori nel bilancio finale di liquidazione è riportato l'importo complessivo delle richieste ricevute, al lordo di eventuali duplicazioni ovvero di eventuali riscontri documentali che potrebbero non confermare le richieste ricevute "* v. pag. 28 del bilancio allegato n. 5 di parte ricorrente).

Anche nelle proprie difese parte resistente ha ribadito di essere "*ben consapevoli che tali richieste potrebbero costituire una duplicazione rispetto ad altre voci debitorie presenti nel documento o che eventuali riscontri documentali potrebbero non confermare le richieste ricevute*" (v. pag. 12 memoria del 17.06.2021), però ha dedotto in giudizio che il deposito del bilancio era propedeutico alla chiusura ma non era proprio l'ultimo atto finale potendovi essere altri adempimenti da compiere successivamente e che il pagamento dei crediti prescritti non atteneva alla regolarità procedurale e sostanziale della formazione del bilancio finale.

Tale assunto non può essere condiviso.

Dopo la chiusura del bilancio, cui è allegato l'ultimo riparto, ogni successivo atto deve essere meramente esecutivo del piano di riparto e corrispondente alle voci di bilancio con la conseguenza che ogni ulteriore attività di verifica e riscontro non è ammissibile poiché sarebbe sottratta al vaglio dei creditori che hanno il diritto a verifica la regolarità delle attività che hanno portato alla chiusura del bilancio.

Ne consegue che effettivamente non possono ritenersi definitivi i debiti indicati nella tabella 9 alle lettere B e C poiché le voci in esso indicate, in quanto attinenti ai crediti già ammessi negli stati passivi non ancora riscossi e prescritti, sono ancora sottoposte al vaglio di ammissibilità da parte dei Commissari che si sono riservati ulteriori attività di controllo in ordine all'entità e legittimazione del credito con la conseguenza che gli importi indicati nella voce del passivo contestata non sono tutti accertati in modo definitivo e che, quindi, non può essere approvato un bilancio predisposto con una voce pacificamente provvisoria in quanto soggetta a verifica.

2) Del pari fondata è la doglianza afferente alla composizione del **Fondo Rischi ed Oneri** in quanto è stato accertato che il Bilancio finale di liquidazione non contiene un'adeguata informativa per tale voce del passivo e che tale circostanza non permette la puntuale quantificazione delle spese connesse alla procedura e la contezza dei rischi connessi all'esecuzione dell'ultimo piano di riparto in favore dei creditori.

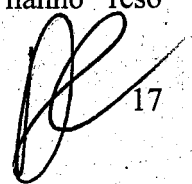
In particolare, la ricostruzione operata dal CTU ha consentito di verificare i valori contenuti in tale voce solo per euro 16.114.035,12 su complessivi euro 22.930.005,00, non essendo emersi elementi utili per la ricostruzione della consistenza degli accantonamenti relativi a rischi e oneri per la differenza pari ad un importo di euro 6.815.969,88 e, precisamente, per quelli attinenti a rischi e oneri "per fronteggiare spese connesse alla procedura, ivi compresa l'esecuzione dell'ultimo piano di riparto in favore dei creditori" e "per fronteggiare i rischi connessi all'ultimo piano di riparto in favore dei creditori".

B) Con riferimento all'attivo del bilancio sono state contestate le seguenti voci:

1) "**liquidità**": i ricorrenti hanno lamentato che sarebbe mancato nel bilancio il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite, con indicazione specifica delle variazioni intermedie dei rispettivi conti e che non sarebbero stati allegati né gli estratti conto né i documenti relativi ai saldi bancari, né lo schema di riconciliazione tra le movimentazioni intervenute tra il 18 giugno 2020 e gli estratti conto al 30 giugno 2020;

La prima contestazione che attinente alla mancanza di un prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite con indicazione specifica delle variazioni intermedie dei rispettivi conti, risulta fondata in quanto il Bilancio finale di liquidazione come presentato non contiene uno schema simile a quanto previsto nel modello raccomandato dal MISE circa la rappresentazione delle entrate e delle uscite (All.n.2.)

Risulta, tuttavia, verificato dal CTU che dall'esame complessivo del documento, che i Commissari Liquidatori, pur in assenza di una rappresentazione schematica, hanno reso



17

un'informativa adeguata su quelli che sono stati i flussi in entrata e quelli in uscita del periodo di liquidazione.

Nono appare, poi, giustificata la richiesta di indicazione specifica delle variazioni atteso che lo stato di liquidazione viene considerato, per disposizione di legge, un unico periodo e che il confronto appare agevole tenuto conto della disponibilità della situazione patrimoniale iniziale al 14.07.2009 allegata, peraltro, dagli stessi ricorrenti all'atto introduttivo.

Non risultano prodotti gli estratti conto, i quali, pur in assenza di una disposizione normativa che ne prevede la allegazione al bilancio ai fini della regolarità, avrebbero consentito un maggior riscontro dei dati contenuti nel bilancio.

L'assenza del prospetto di riconciliazione delle movimentazioni tra il 18.06.2020 ed il 30.06.2020 non assume rilevanza sulla base degli esiti degli accertamenti peritali atteso che il Bilancio finale di liquidazione deve riportare i saldi dei conti (compreso quelli delle giacenze bancarie) alla data di riferimento di quest'ultimo (18.06.2020) indicate complessivamente nell'importo di euro 65.818.067,00 e risulta che l'ulteriore informativa fornita dai Commissari Liquidatori circa le consistenze alla data del 30.06.2020 (data successiva al prospetto di bilancio) appare sufficiente a dar conto dell'avvenuta riconciliazione tra i documenti bancari periodici e la data di riferimento del bilancio finale di liquidazione.

2) **"crediti verso erario"**: i ricorrenti lamentano che non sarebbero state depositate le dichiarazioni fiscali, la mancanza delle quali avrebbe precluso la verifica di come tali potenziali voci di attivo sarebbero state computate e, soprattutto, non sarebbe stato comprensibile se in tali voci fosse rientrato anche il credito verso l'Erario per Euro 3.505.944, rispetto al quale i Commissari avevano riferito di aver già richiesto il rimborso.

Risulta dalle verifiche effettuate in sede di relazione tecnica che se è vero che non sono state depositate dai Commissari Liquidatori le dichiarazioni fiscali è anche vero che si tratta di documentazione la cui allegazione non è resa obbligatoria dalle disposizioni vigenti in materia di bilancio finale di liquidazione e che da quanto esposto dai Commissari Liquidatori alla pagina 23 del documento Bilancio finale di liquidazione al 18 giugno 2020 risulta indicata in modo chiara e puntuale la composizione della voce di bilancio in esame, la quale comprende anche il credito IVA di euro 3.505.944 di cui si riferisce aver richiesto il rimborso. (*"I crediti dell'Ente verso l'Erario sono pari ad Euro 4.206.441 e sono così suddivisi: credito IVA per Euro 3.505.944; credito per ritenute Subite sugli interessi attivi maturati sui conti correnti per Euro 131.463; credito IRAP per Euro 2.489; credito IRES per Euro 21.142; altre attività potenziali con erario per Euro 545.403. Per quanto concerne il credito verso l'Erario per IVA, sono in corso le procedure volte a richiedere la liquidazione all'Erario dell'importo a credito residuo dopo avere effettuato le compensazioni di*

legge. L'importo iscritto nel Bilancio Finale di Liquidazione è rappresentativo dell'importo richiesto a rimborso, al lordo delle compensazioni che potranno essere effettuate").

3) **"immobile"**: secondo i ricorrenti il valore sarebbe stato stimato dai Commissari mediante il borsino OMI, anziché attraverso una perizia giurata di un tecnico nominato dagli Organi della Procedura.

Questa circostanza trova conferma in quanto esposto dai Commissari liquidatori nel bilancio (pagg. 23 e 37) ove riferiscono che tale immobile era stato oggetto, nel 2016, di una perizia tecnica di stima che ne aveva ridotto il valore contabile iscritto alla data del 14.07.2009 adeguandolo al nuovo valore (alla data di avvio della procedura di liquidazione) di euro 2.739.380,00 e che per assoggettare a verifica il valore iscritto in contabilità è stato utilizzato il criterio della quotazione media pubblicata dall'Osservatorio dei Valori Immobiliari (OMI) per il secondo primo 2020.

Tale criterio può ritenersi condivisibile sia perché la quotazione utilizzata è l'ultima disponibile alla data di redazione del documento e sia perché la vendita con procedura competitiva determinerà il prezzo reale di mercato de bene ed, infine, si rileva che i Commissari nel medesimo prospetto di bilancio hanno appostato un Fondo rischi ed oneri che, in parte, prevede l'eventuale mancato realizzo degli *asset* attivi ancora non liquidati e, tra questi, gli immobili per l'intero importo iscritto in bilancio.

4) **"altri crediti"**: per tale voce secondo i ricorrenti sarebbe mancata qualsivoglia descrizione della natura degli stessi.

Tale motivo di censura è risultato fondato in quanto agli esiti degli accertamenti peritali effettuati non è stata rinvenuta nel bilancio l'indicazione della natura dei crediti in oggetto iscritti per l'importo di euro 211.780,00, anche se risulta una corrispondente appostazione di pari importo nel Fondo rischi ed oneri costituito a fronte dell'eventuale mancato realizzo degli *asset* non ancora liquidati.

C) Rilievi al Conto Economico

I ricorrenti hanno, poi, evidenziato doglianze attinenti alla parte contabile del bilancio e hanno dedotto che le voci che lo componevano sarebbero state insufficientemente descritte ed, in particolare,:

1) "Ricavi" per euro 3.381.257.

I ricorrenti hanno lamentato che non sarebbe stata sufficientemente descritta la natura di questa voce poiché il criterio adottato sarebbe stato empirico e privo di qualsiasi fondamento giuridico;

I rilievi riguardano la voce dei ricavi realizzati e quella relativa ai costi sostenuti.

Relativamente ai ricavi la censura dei ricorrenti sulla insufficiente descrizione della natura dei ricavi non è fondata.

Come è stato accertato dalla consulenza tecnica disposta i Commissari hanno descritto adeguatamente la natura della posta(v.pag.34) come voce comprensiva del *“valore convenzionale dei proventi di competenza dell'Istituto realizzati a fronte delle attività di incasso e recupero/contrattualizzazione poste in essere dalla Procedura nei confronti degli Enti utilizzatori aventi ad oggetto diritti maturati dagli artisti e aventi diritto ante 14 luglio 2009. Tali proventi sono stati calcolati, in coerenza con le precedenti prassi dell'Ente, nella misura del 10% degli importi incassati da enti utilizzatori.”.*

Infatti, è stato ritenuto che “Tenuto conto della natura dell'Ente e dei compiti ad esso assegnati dalla L. 92/93 e, successivamente, dal D.Lgs. 26 maggio 1977 n. 154, appare assolutamente chiara la natura dei ricavi esposti che attengono al corrispettivo spettante ad IMAIE per lo svolgimento delle funzioni svolte in favore degli AIE così come illustrato nel Bilancio finale di liquidazione che alle pagine 3 e 4 dove si riepilogano le attività assegnate ad IMAIE (• tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e svolgimento dell'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di tali categorie; • incasso dai produttori discografici, eventualmente per mezzo delle loro associazioni di categoria, e distribuzione agli artisti aventi diritto dei compensi di cui agli artt. 73 e 73 bis della Legge sul diritto d'autore (C.d. diritti di utilizzazione secondaria del fonogramma); • incasso dai produttori discografici, eventualmente per mezzo delle loro associazioni di categoria, e distribuzione agli artisti aventi diritto dei compensi di cui agli artt. 71-septier e 71-octies, della Legge sul diritto d'autore (C.d. diritti di copia privata); • determinazione, con gli enti utilizzatori, della misura del compenso spettante agli artisti, interpreti, esecutori di cui all'art. 84 della Legge sul diritto d'autore (C.d. diritti di comunicazione al pubblico delle opere cinematografiche o audiovisive assimilate); • individuazione, con gli enti utilizzatori, della misura del compenso spettante agli artisti, interpreti, esecutori di cui all'art. 80 della Legge sul diritto d'autore (C.d. diritti di noleggio).)

Del pari corretta è risultata la quantificazione dei ricavi per prestazioni da enti utilizzatori pari al 10% dei 34 milioni circa di incassi conseguiti dagli utilizzatori nel periodo di liquidazione(v. pag.18 bilancio).

Invero, è stato accertato che tale percentuale risulta allineata alla misura dei medesimi compensi percepiti successivamente, ad esempio, da Nuova Imaie, che, come si è detto è l'Ente costituito con l'art. 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100 ed a cui sono stati trasferiti, *ex lege*, “compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione, ed, in particolare il compito di incassare e ripartire tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto i compensi...”.

La suddetta corrispondenza circa la percentuale spettante all'Ente cui sono devolute tali funzioni, come evidenziato nella relazione tecnica disposta, risulta in modo chiaro dal Provvedimento n. 26497 (disponibile sul portale internet) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale nell'ambito di un'istruttoria di propria competenza ai punti 51, 52 e 53 illustra i corrispettivi percentuali applicati da Nuova Imaie pari complessivamente al 9,9% discriminati, quanto al 4,5% dei compensi gestiti per conto degli AIE per i costi sostenuti per l'elaborazione il mantenimento e l'aggiornamento delle informazioni della banca dati e quanto al 5,4%, sempre dei compensi gestiti per conto degli AIE, per la consultazione del proprio database.

2) ***"Proventi della gestione finanziaria"*** per Euro 12.282.889: secondo i ricorrenti la descrizione riporterebbe informazioni generiche pur rappresentando tale voce il 75% dei ricavi della procedura, atteso che i proventi finanziari sarebbero derivati dall'immobilizzo a lungo termine di disponibilità liquide, circostanza che appare del tutto fuori luogo per una attività che dovrebbe distribuire denaro agli aventi diritto nel più breve termine possibile, soprattutto in fase liquidatoria.

Tale rilievo è fondato.

E' stata accertata la mancanza di una adeguata informativa sulla formazione di tale voce nel periodo di liquidazione e ciò non appare giustificato se si tiene conto dell'importanza della voce sul totale dei ricavi esposti nel bilancio finale (12,3 milioni di euro circa su 17,7 milioni circa); risulta, quindi, che non sono stati rinvenuti nel Bilancio finale di liquidazione indicazioni circa gli strumenti con cui è stata impiegata la liquidità nel periodo ed elementi relativi ai rendimenti realizzati tempo per tempo.

3) ***"Spese per collaborazioni, consulenze, servizi, organi sociali"*** per Euro 9.594.489: per tale voce si lamenta che non risulterebbe evidenziata la spesa sostenuta per la liquidazione e i compensi maturati dall'organo commissariale.

Anche in questo caso il rilievo di parte ricorrente, tenuto conto dell'importanza della voce sul totale dei costi esposti nel Bilancio finale (9,6 milioni circa su 17,7 milioni circa) è risultato fondato attesa l'assenza di una adeguata informativa sulla sua formazione nel corso del periodo di liquidazione. E' stato accertato che tale voce si presenta come un caocervo di costi di diversa natura sostenuti nel periodo della liquidazione non individuabili singolarmente nel documento in esame e che, sempre a fini di chiarezza, avrebbero meritato una idonea separazione per natura e per importi nonché un più approfondito commento.

Infine, va osservato che è tutt'ora in corso l'attività liquidatoria diretta alla vendite di immobili, realizzo crediti diversi e realizzo crediti tributari con la conseguenza che la voce dell'attivo indicato nel bilancio non può ritenersi comprensivo di tutto il ricavato dalla liquidazione del patrimonio dell'Ente.

E' stata, inoltre, contestata la mancanza di informazioni sulla natura e sulla tipologia di operazioni svolte da e verso parti correlate in violazione dell'art. 2427 n. 22 bis c.c. malgrado che il nuovo IMAIE avesse assunto lo status di parte correlata nei confronti della Procedura, essendosi i liquidatori avvalsi della consulenza del nuovo IMAIE, ente che aveva di fatto proseguito l'attività del disciolto IMAIE, ereditandone per legge e inizialmente in regime di monopolio, le competenze e il personale dipendente e i membri degli organi decisionali dell'IMAIE avevano ricoperto e tutt'ora ricoprivano le medesime cariche nel nuovo ente.

E' stato accertato dal CTU che la definizione che i principi contabili danno di parti correlate e che trova applicazione nei rapporti tra soggetti privati non può essere utilizzata nel caso in esame.

Infatti, è stata una norma di legge, l'art. 7 dlgs n. 100/2010 a istituire il Nuovo Imaie, in luogo di quello in liquidazione e a prevedere il trasferimento al nuovo IMAIE delle stesse funzioni attribuiti ad IMAIE in liquidazione e del personale di IMAIE in liquidazione sicchè tale circostanza, la particolarità dei soggetti coinvolti e, in ogni caso, la mancanza di un collegamento come indicato nella definizione portata dallo IAS 24, hanno fatto concludere che non può, nel caso di specie, trovare applicazione l'invocata disposizione relativa ai rapporti tra parti correlate e che, pertanto, il rilievo dei ricorrenti non appare fondato.

D) Rilievi al Piano di Riparto Finale

I ricorrenti hanno contestato la struttura ed il contenuto del piano di riparto finale assumendo che questo sarebbe consistito in un mero elenco di richieste pervenute dai presunti creditori non ancora esaminate, che avrebbe contenuto una serie di duplicazioni e che, quindi, non poteva essere approvato in quanto redatto in violazione dei principi sanciti dalla legge fallimentare.

Le voci duplicate, sostanzialmente, si riferiscono ai *“debiti v. artisti residui relativi al quinto stato passivo e sesto stato passivo”* (voce della tabella 1 dell'ultimo piano riparto. All.n.11 parte ricorrente) in quanto il suddetto importo risulterebbe inserito anche nelle successive voci della tabella 1 del piano di riparto (2a. *“debiti rivendicati al 15/05/2020 al 18/06/2020 (decreto rilancio) - collecting”* ; 2b. *“debiti rivendicati dal 15/05/2020 al 18/06/2020 (decreto rilancio) artisti diretti”*; 3. *“debiti rivendicati ante 15/05/2020 (dal primo stato passivo al sesto stato passivo)”*; 4. *“fatture ricevute da società di collecting contabilizzate in attesa di validazione”*).

La censura è fondata.

Il piano di riparto si compone della tabella 1 che riporta le stesse componenti della voce del passivo *“debiti verso artisti”* indicate nella tabella 9 allegata al bilancio finale, esaminate prima, ma le indica in modo diverso (con i numeri anziché lettere; con quattro numeri anziché 5 lettere).

Le contestazioni della duplicazione delle voci sub 2 (a e b) e 3 sono le stesse attinenti alle voci indicate con le lettere B e C e D del bilancio finale e cioè riguardano i crediti prescritti non ancora riscossi contenuti negli stati passivi precedenti a seguito delle richieste avanzate ex art.185 citato. I ricorrenti, in particolare, hanno sostenuto che i crediti inseriti nel piano di riparto erano presunti sia perché di essi non era stato possibile valutarne l'ammissibilità e sia perché per due volte erano stati inseriti gli stessi crediti in quanto una volta rivendicati direttamente dagli AIE e una seconda volta rivendicati tramite società di *collecting*.

Ciò, come si è detto, è stata la conseguenza del fatto che i Commissari Liquidatori hanno ritenuto di ammettere prudenzialmente la totalità delle richieste loro pervenute nell'intervallo di tempo dal 19.05.2020 al 18.06.2020, (a seguito della comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 02.06.2020), da parte di circa 51.000 soggetti e corrispondenti ad un ammontare di euro 20.428.778.

Lo scopo è da rinvenirsi nel fine di tutelare i diritti di tutti i creditori in attesa di identificare gli aventi diritto a seguito di una successiva più attenta analisi, evidenziando le problematiche operative emerse a seguito dell'analisi della pluralità di richieste pervenute, analisi e valutazioni che di certo non potevano esaurirsi nel breve lasso di tempo intercorrente tra l'invio delle stesse (30 giorni) ed il termine fissato per il deposito del bilancio finale (60 giorni).

Tale modalità operativa è stata esplicitata dai Commissari Liquidatori nel bilancio, come si è detto, con la conseguenza che risulta che sia nel bilancio finale di liquidazione e sia nel piano di riparto finale è stata identificata una platea di creditori effettivi e potenziali sulla base delle richieste pervenute nei termini prescritti.

Ne deriva che, quindi, il riparto finale non consiste, come dovrebbe, in una indicazione delle somme da pagare, ma prevede che vengano effettuate le necessarie ulteriori verifiche – in relazione a ciascuna tipologia di debiti indicati nel piano – prima di procedere ai pagamenti nei confronti dei creditori indicati negli elenchi ad esso allegati mentre per i debiti potenziali il pagamento è subordinato all'accertamento della sussistenza dell'effettivo diritto.

Il piano di riparto, quindi, come sostenuto dai ricorrenti non è stato redatto secondo i dettami imposti dalle norme fallimentari richiamate dall'art. 213 l.fall.

A ciò si aggiunga che l'art. 185 citato, che in quanto norma speciale prevale sul disposto dell'art. 213 l.fall., per quanto ivi espressamente previsto, stabilisce che il piano di riparto che deve essere allegato al bilancio è "l'ultimo piano di riparto" e che, quindi, il piano da sottoporre all'approvazione deve essere il piano di riparto finale.

Il piano di riparto allegato al bilancio di liquidazione, invece, non contiene accertamenti definitivi in ordine all'ammontare dei crediti e agli aventi diritto, ma prevede ancora verifiche essendo in corso l'"accertamento" del credito in capo agli aventi diritto con la conseguenza che anche la sola

verifica delle rivendiche dei crediti prescritti ne preclude l'approvazione, in quanto sottrarrebbe al legittimo controllo dei creditori la successiva ed ulteriore attività di attribuzione dei crediti, che presuppone la valutazione degli stessi, e dei pagamenti.

I ricorrenti hanno, poi, contestato la legittimazione di Nuova Imaie, quale società di *collecting*, ad incassare i crediti prescritti nell'interesse dei mandanti AIE ex art. 185, secondo comma, Decreto Rilancio riconosciuti nel piano di riparto finale.

Anche tale censura è fondata.

Va precisato che risulta che malgrado l'Autorità Vigilante abbia autorizzato il pagamento in favore di tutti gli artisti, prudenzialmente i Commissari non hanno effettuato alcun pagamento nei confronti di Nuovo Imaie poiché erano in corso le verifiche sulla documentazione e sui mandati conferiti dagli AIE.

E' emerso, infatti, dall'esame della documentazione prodotta che i mandati che gli AIE avrebbero dovuto conferire a questa società di *collecting*, non sono stati depositati agli atti e, quindi, poiché il deposito di uno specifico mandato a richiedere il pagamento dei crediti prescritti era stato ritenuto un requisito necessario da parte dei Commissari Liquidatori a pena di inammissibilità nella comunicazione loro inviata del 2.06.2020, il Nuovo Imaie non è legittimato ad incassare i crediti prescritti ex art. 185, secondo comma, decreto rilancio per conto degli aventi diritti e di ciò, tuttavia, non è stata data alcuna evidenza dai Commissari.

E) Rilievi al Conto di Gestione.

Il Conto della Gestione per il periodo dal 14.07.2009 al 18.06.2020 evidenzia un risultato della gestione positivo per euro 28.465.900, dato rilevabile dalla differenza tra il deficit della liquidazione stimato al 14.07.2009 di euro 18,2 milioni e il residuo del bilancio finale di liquidazione al 18.06.2020 di euro 10,3 milioni.

I destinatari di tale attivo sono gli AIE, i quali vengono individuati tramite le informazioni che gli utilizzatori delle opere trasmettono nei propri rendiconti, informazioni che risultano fondamentali per una corretta individuazione degli AIE aventi diritto tant'è che, in mancanza dei suddetti dati, i Commissari liquidatori o le Società delegate (tramite la banca dati) non sono nelle condizioni di individuare e attribuire le somme agli aventi diritto.

Nel corso della procedura, i Commissari Liquidatori hanno incaricato sia la società SEACON sia il Nuovo Imaie di individuare gli AIE creditori al fine di predisporre i relativi stati passivi.

Dall'esame della documentazione in atti è risultato che in forza del contratto stipulato con la SEACON S.r.l. (16.01.2012) i Commissari Liquidatori, con la collaborazione di tale società, hanno

predisposto il terzo e quarto stato passivo, accantonando euro 6.860.798,00 (terzo stato passivo) ed euro 8.476.830,00 (quarto stato passivo) per un totale di euro 15.337.628,00 per gli "aventi diritto/opere non individuate".

Successivamente in data 03.06.2012 l'IMAIE in liquidazione ha stipulato un contratto, sotto la vigilanza del Tribunale di Roma, vagliato dall'AGCM, con il quale Nuovo IMAIE, -soggetto che, vista la banca dati in possesso era in grado di prestare assistenza alla Procedura per la ricostruzione dei diritti spettanti agli AIE-, si impegnavo a svolgere l'attività di individuazione e calcolo del dovuto agli AIE sulla base della documentazione fornita dagli enti utilizzatori sia per il settore audiovisivo che musicale (3.A. e 3.B.) per il periodo compreso tra 01.01.2008 e 14.07.2009 nonché a concludere tutte le attività entro e non oltre il 31.03.2015 con un corrispettivo pari a euro 730.000,00 oltre IVA.

In tale contratto (v. doc.n. 9 di parte ricorrente) era stato previsto anche che :*"Nel caso di impossibilità di individuazione di detti artisti Nuovo Imaie certificherà tale circostanza unitamente alle ricerche effettuate, indicando e computando gli importi totali nonché per ciascuna opera, diritto utilizzatore e periodo"*.

Siffatta certificazione è stata predisposta solamente a seguito del provvedimento Tribunale dell' 8 luglio 2021 ove i Commissari hanno provveduto a depositare *"la certificazione di impossibilità di individuazione degli artisti"* e, quindi, degli importi non attribuiti in relazione alla mancata individuazione degli artisti interpreti esecutori, datata 27 luglio 2021.

L'attività di attribuzione svolta dal Nuovo Imaie, come emerge da tale certificazione, ha permesso di individuare ed attribuire crediti derivanti dalla attribuzione ai singoli artisti degli importi in precedenza riferiti genericamente al gruppo musicale ed, inoltre, di ridurre l'ammontare di crediti non individuati da 15.337.628 milioni a 10.365.382 milioni. Si è, quindi, concentrata anche sulla revisione dei precedenti Stati Passivi con riguardo agli importi non attribuiti, tra cui, in particolare il terzo e quarto Stato Passivo su cui aveva lavorato SEACON.

Nel rendiconto del settore audiovisivo sono stati suddivisi i seguenti importi: - euro 2.867.861 come importi non distribuibili per mancanza di rendiconti idonei mai reperiti o forniti dagli utilizzatori (non conteggiate dai Commissari tra le opere non individuate); - euro 809.369 riferito a opere non individuate, ovvero prive delle indicazioni degli AIE che hanno partecipato a tale opere; - euro 1.380.526 riferito a compensi di doppiatori che non sono stati individuati perché il soggetto non era censito, non ha rivendicato alcun importo o per mancanza del relativo dato nella banca dati. Nel settore musicale, invece, sono individuati i seguenti importi: - euro 1.583.931 riferito ai compensi per opere musicali non individuate non essendo stato possibile attribuire il brano trasmesso dall'ente utilizzatore all'AIE che ha partecipato a tale opera; - euro 3.748.728 riferito a compensi per copia privata audio per opere non individuate e, come riferito dai Commissari Liquidatori, il Nuovo IMAIE

non ha fornito alcun supporto nella redazione del Bilancio finale di liquidazione, pur essendo previsto dal contratto di consulenza.

Il CTU all'esito delle verifiche effettuate ha accertato che la mancata attribuzione dei diritti relativi agli AIE per le somme riportate nel "Rendiconto A.1" e quelle nel "Rendiconto A.2" da parte di Nuovo Imaie deriva dal mancato reperimento nella propria banca dati delle opere rendicontate dagli utilizzatori e dall'impossibilità di attribuire i diritti in ragione di rendiconti incompleti o mai consegnati dagli utilizzatori.

E ciò trova riscontro, nella dichiarazione del 12.10.2021, elaborata da Nuovo IMAIE su esplicita richiesta dei Commissari del 23.09, 2021 e dell'8.10.2021 con la quale riferisce le motivazioni della mancata attribuzione dei crediti: *"Gli artisti da Voi indicati nelle opere individuate non erano presenti nel repertorio di Nuovo IMAIE al momento della consegna del lavoro. Sono stati successivamente individuati ed inseriti a seguito delle periodiche revisioni [...]; "i dati contenuti nei rendiconti degli utilizzatori risultavano inadatti all'attribuzione ovvero privi di quei requisiti richiesti dal sistema di matching automatico che richiede un livello minimo di identificazione (ad esempio attraverso titolo originale e regista, oppure anno di produzione, oppure produttore, oppure artista, ecc.). Detti rendiconti contenevano infatti in molte righe la sola indicazione di un titolo non distinto tra titolo originale opera, titolo italiano opera e nessun altro dato utile a garantire idonea conferma dei titolari dei diritti. In dette circostanze quando la percentuale di corrispondenza è bassa per mancanza di parametri di calcolo e/o di identificazione sufficienti il sistema non genera alcun abbinamento con le opere del repertorio".* (v.doc.n.15 della memoria del 14.10.2021 di parte resistente)

Orbene, l'IMAIE in liquidazione ha conferito l'incarico a Nuovo Imaie perché *"al fine di completare la propria attività ha necessità di svolgere ancora la lavorazione dei diversi rendiconti"* (punto n. 6 del contratto, doc.n.9 parte ricorrente) e l'obiettivo di Nuovo Imaie, che si desume dal contenuto del contratto di consulenza era quello di attribuire quante più somme possibili agli aventi diritto cioè l'incarico di procedere *"ad un completamento complessivo delle attribuzioni dei diritti non contenuti negli stati passivi depositati ad oggi"* (v. art 3D del contratto) e ancora, all' *"attività di completamento del calcolo di compensi attribuibili agli artisti ...che hanno maturato diritti non ancora attribuiti"* (punto.11. contratto) ed era stato previsto un articolato procedimento di ricerca degli AIE che, in caso di esito negativo, avrebbe dovuto concludersi con la *"Certificazione di mancata individuazione"*, con la specificazione delle ricerche effettuate, certificazione che come si è visto è stata depositata nel corso del presente giudizio.

Tale procedimento di individuazione contemplava anche l'ipotesi della assenza dei dati specifici sulla banca dati di Nuovo IMAIE e quella della assenza o incompletezza dei rendiconti forniti dagli utilizzatori e dalla SIAE, stabilendo contrattualmente due rimedi: il reperimento, a spese

di Nuovo IMAIE, delle banche dati e delle anagrafiche non presenti nel proprio *data base* (art.3.D); la richiesta ai Commissari di Nuovo IMAIE di specifiche istruzioni in ordine ai criteri da utilizzarsi in funzione della distribuzione delle somme prive dei relativi rendiconti; e/o la elaborazione autonoma dei rendiconti da parte del consulente medesimo (art.6).

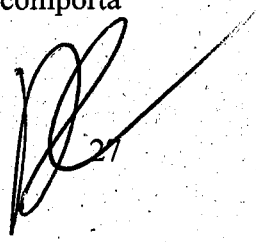
Risulta, invece, che la ricerca di individuazione degli AIE non individuati è avvenuta secondo una operazione di "*matching automatico*" (incrocio dati) anziché attraverso una verifica approfondita e ritenuta necessaria dagli stessi Commissari.

Invero, la ricerca per l'individuazione degli AIE non è stata completa né efficiente poiché non si è proceduto, dopo aver accertato la mancanza di dati, ad una verifica ulteriore e più approfondita da effettuarsi secondo le modalità che gli stessi Commissari avevano previsto e cioè al reperimento, a spese di Nuovo IMAIE, delle banche dati e delle anagrafiche non presenti nel proprio *data base* e alla richiesta ai Commissari di Nuovo IMAIE di specifiche istruzioni in ordine ai criteri da utilizzarsi in funzione della distribuzione delle somme prive dei relativi rendiconti e alla elaborazione autonoma dei rendiconti da parte del consulente medesimo (art.6).

La circostanza che non è stato portato a definizione un regolare procedimento di ricerca degli AIE ha determinato la mancata individuazione di creditori per euro 10.365.382 milioni e ha ripercussioni sulle risultanze del conto della gestione che non può, pertanto, ritenersi completo.

Né il rilievo può essere superato dalla considerazione che il residuo attivo, che ricomprende anche i crediti prescritti, (ammessi negli stati passivi e non riscossi) verrà ridistribuito secondo quanto previsto dall'art. 185, in quanto la condizione richiesta dalla norma perchè possa trovare applicazione il terzo e quarto comma ivi contenuto è l'approvazione del bilancio finale e l'esecuzione dell'ultimo piano di riparto ("Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per la successiva riassegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo...." "Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti , sono versate all'entrata del bilancio dello stato per la successiva riassegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.....").

Le somme che vanno a costituire il residuo attivo, quindi, sono quelle che risulteranno al termine della formazione di un bilancio regolarmente approvato e della predisposizione del piano di riparto regolarmente eseguito, perché le disposizioni presuppongono che possono formare il residuo attivo solo somme che non si sono potute attribuire ma all'esito di un procedimento regolare di individuazione degli AIE aventi diritto, ciò che nel caso in esame non è avvenuto: il che comporta che non si possa escludere che i ricorrenti possano essere i destinatari di ulteriori somme.



Si osserva, poi, che la certificazione di mancata individuazione degli AIE da parte di Nuovo IMAIE è stata elaborata dopo il deposito del bilancio finale.

Il bilancio finale, infatti, è stato depositato prima del deposito della certificazione di mancata individuazione degli AIE e prima dei rendiconti del 23-28. 07.2021.

Gli esiti infatti della ricerca effettuata da Nuovo IMAIE, se conosciuti prima del deposito del Bilancio, avrebbero indotto i Commissari a rinnovare e completare il procedimento di individuazione degli AIE e, quindi, ad accertare se riconoscere o meno ulteriori crediti ai ricorrenti.

Ne consegue che le risultanze contenute nel bilancio e nell'ultimo riparto ad esso allegato non sono complete e, quindi, non sono attendibili.

Né può ritenersi che il diritto dei ricorrenti al pagamento di una quota parte dei crediti relativi agli AIE non individuati non assegnata e non inserita negli stati passivi sia prescritta.

Invero, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, il termine di prescrizione dei diritti connessi ai diritti d'autore, infatti, inizia a decorrere con l'attribuzione del credito da parte dell'IMAIE in liquidazione che lo ha riscosso dopo l'avvenuta individuazione dell'AIE avente diritto.

Ora siccome risulta che i diritti connessi oggetto della procedura sono tutti maturati ante 2009 e incassati da IMAIE che però non ha provveduto alla identificazione ed individuazione dei creditori, il diritto di credito dei singoli AIE con riferimento ai crediti inseriti nel gruppo di quelli dovuti agli AIE non individuati, non è prescritto non essendo stato il creditore ancora individuato né il credito relativo quantificato con la conseguenza che non è iniziato a decorrere alcun termine di prescrizione.

Non solo. Il conto di gestione depositato non può definirsi finale atteso che è ancora in corso l'attività di liquidazione (vendita di immobile e realizzo crediti) come emerge dalla documentazione in atti. E' pur vero che le residue attività di liquidazione dell'attivo saranno di esclusivo interesse del soggetto beneficiario del residuo attivo ma è anche vero che siccome ancora non è stato definitivamente realizzato l'attivo i ricorrenti hanno diritto a verificare la legittimità dell'ulteriore attività di liquidazione.

All'esito delle verifiche effettuate sulla base dell'istruttoria svolta a seguito delle puntuali contestazioni mosse dai ricorrenti, molti dei rilievi sono risultati fondati pur essendo motivate le ragioni che hanno indotto i Commissari Liquidatori ad effettuare le scelte in sede di redazione di tali atti conseguenti perlopiù ai ristretti tempi dettati dall'intervenuta normativa che ha obbligato la presentazione del Bilancio finale di liquidazione.

Alla luce, quindi, delle considerazioni svolte, il bilancio di liquidazione, il piano di riparto ad esso allegato ed il conto di gestione non possono considerarsi idonei a chiudere la fase della liquidazione dell'Ente, essendo, peraltro, tutt'ora in corso sia l'attività liquidatoria (vendite immobili,

realizzo crediti diversi e realizzo crediti tributari), sia quella di verifica delle rivendiche dei crediti prescritti in capo agli aventi diritto e sia quella di attribuzione di somme agli AIE non individuati.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e non può, pertanto, procedersi all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, dell'ultimo riparto ad esso allegato e del conto di gestione depositati da IMAIE in liquidazione.

Considerata la complessità delle questioni trattate e la novità legislativa intervenuta mentre era in corso l'attività di liquidazione della procedura, sussistono i presupposti per compensare tra le parti metà delle spese del procedimento e porre la restante metà a carico della parte resistente soccombente, comprese le spese di ctu già liquidate con separato decreto.

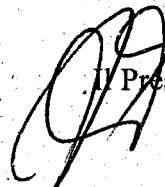
Visti gli artt. 36 disp.att. c.c. e 213 l.fall.;

P.Q.M.

- non approva il bilancio finale di liquidazione, l'ultimo piano di riparto ad esso allegato ed il conto di gestione depositati da IMAIE in liquidazione in data 5.10.2020 presso la cancelleria del Tribunale;
- condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente metà delle spese di lite che per tale misura liquida in euro 20.240,20, oltre spese generali e tributi di legge;
- compensa, tra le parti, la restante metà delle spese del procedimento;
- pone a carico di parte resistente le spese di ctu già liquidate.

Così deciso nella Camera di Consiglio del

18.7.2022



Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 21/04/2022
FUNZIONARIO JPP
IEMO P. C. PRO
